

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 273

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
15 ottobre 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 997/2008 della Commissione, del 14 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 998/2008 della Commissione, del 14 ottobre 2008, che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto di intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio contabile 2009** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 999/2008 della Commissione, del 14 ottobre 2008, recante fissazione, per l'esercizio contabile 2009 del FEAGA, del tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze** 5

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/797/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2008, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei** 7
- Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei** 9

Commissione

2008/798/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2008, che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/757/CE della Commissione [notificata con il numero C(2008) 6086] ⁽¹⁾.....** 18
-

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 997/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	76,4
	MK	52,8
	TR	106,4
	ZZ	78,5
0707 00 05	MK	81,9
	TR	141,7
	ZZ	111,8
0709 90 70	TR	140,3
	ZZ	140,3
0805 50 10	AR	75,7
	TR	98,0
	UY	95,7
	ZA	84,4
	ZZ	88,5
0806 10 10	BR	224,6
	TR	91,6
	US	224,7
	ZZ	180,3
0808 10 80	AR	67,2
	CL	71,3
	CN	53,8
	MK	35,3
	NZ	88,4
	US	104,9
	ZA	79,5
	ZZ	71,5
0808 20 50	CN	58,4
	TR	76,2
	ZA	98,3
	ZZ	77,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 998/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2008

che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto di intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio contabile 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri ⁽²⁾ prevede il finanziamento, nell'ambito delle operazioni di ammasso pubblico, del deprezzamento dei prodotti giacenti all'intervento pubblico.
- (2) L'allegato VIII, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 884/2006 stabilisce le modalità di calcolo del deprezzamento. La percentuale di deprezzamento al momento dell'acquisto dei prodotti agricoli corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto. Tale percentuale deve essere fissata per ogni prodotto prima dell'inizio dell'esercizio contabile. La Commissione può inoltre, al momento dell'acquisto, limitare il deprezzamento a una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale.

(3) Appare quindi opportuno stabilire i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare nel corso dell'esercizio contabile 2009 ai valori di acquisto mensili di determinati prodotti per poter stabilire l'ammontare del deprezzamento.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime di intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi di intervento tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009, gli organismi di intervento applicano ai valori di acquisto mensili i coefficienti di deprezzamento indicati nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono comunicati alla Commissione nell'ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

ALLEGATO

Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori di acquisto mensili

Prodotti	Coefficienti
Frumento tenero panificabile	—
Orzo	—
Granturco	—
Alcole	0,45

REGOLAMENTO (CE) N. 999/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2008

recante fissazione, per l'esercizio contabile 2009 del FEAGA, del tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri ⁽²⁾, la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti è calcolata secondo le modalità definite nell'allegato IV del medesimo regolamento, sulla base di un tasso di interesse uniforme per la Comunità.

(2) Il tasso di interesse uniforme per la Comunità corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui all'allegato IV, punto I.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006, cui si applica rispettivamente una ponderazione di un terzo e di due terzi. Tale tasso deve essere fissato all'inizio di ogni esercizio contabile del FEAGA.

(3) Tuttavia, se il tasso di interesse comunicato da uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme fissato per la Comunità, a tale Stato membro si applica un tasso di interesse specifico, a norma dell'allegato IV, punto I.2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006. Pe-

raltro, se uno Stato membro non comunica entro la fine dell'esercizio il tasso medio di interesse da esso sostenuto, la Commissione fissa il tasso di interesse per detto Stato membro al livello del tasso uniforme fissato per la Comunità.

(4) In base alle comunicazioni effettuate dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare i tassi di interesse specifico da applicare per l'esercizio contabile 2009 del FEAGA tenendo conto dei fattori sopra richiamati.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti d'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2009 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono così fissati:

- a) 4,1 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Francia, in Irlanda e nella Repubblica ceca;
- b) 4,3 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Slovacchia;
- c) 4,4 % per il tasso di interesse specifico da applicare nei Paesi Bassi e in Svezia;
- d) 4,5 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Grecia;
- e) 5,0 % per il tasso di interesse uniforme per la Comunità da applicare agli Stati membri per i quali non è stato fissato un tasso di interesse specifico.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2008

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/797/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- (3) È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

DECIDE:

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio concernente la conclusione del suddetto accordo.

considerando quanto segue:

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

- (1) Nella decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

L. CHATEL

ACCORDO**tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELL'INDIA

dall'altra,

(in appresso denominate «le parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell'India hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto ad un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell'India devono essere rese conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione comunitaria i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell'India che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficace l'applicazione delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

RICONOSCENDO che laddove uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare per quanto riguarda la sorveglianza in materia di sicurezza è esercitato e detenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica dell'India nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza dell'accordo tra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica dell'India si applicheranno anche nei confronti di quest'altro Stato membro,

CONSTATANDO che gli accordi bilaterali sui servizi aerei di cui all'allegato I sono basati sul principio generale in base al quale le compagnie aeree designate delle parti contraenti hanno eque e pari opportunità nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate,

CONSTATANDO che questo accordo non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica dell'India, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica dell'India, né negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

4. La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante accordi bilaterali.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica dell'India, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica dell'India rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii) il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3. La Repubblica dell'India può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni od i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione;

iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato;

iv) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica dell'India ed un altro Stato membro e la Repubblica dell'India dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; oppure

v) il vettore aereo designato detenga un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale la Repubblica dell'India non ha un accordo bilaterale sui servizi aerei e che ha negato diritti di traffico alla Repubblica dell'India.

La Repubblica dell'India esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

*Articolo 3***Sicurezza**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano i corrispondenti articoli elencati nell'allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica dell'India in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica dell'India si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

*Articolo 4***Compatibilità con le norme sulla concorrenza**

1. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato I, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

*Articolo 5***Allegati dell'accordo**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 6***Riesame, revisione o modifica**

Le parti contraenti possono riesaminare, rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione transitoria**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica dell'India che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

*Articolo 8***Denuncia**

1. La denuncia di uno degli accordi elencati nell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Marsiglia in duplice esemplare, addì ventotto settembre duemilaotto, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e hindi.

За Европейската общност
 Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 Az Európai Közösség részéről
 Ghall-Komunità Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Pentru Comunitatea Europeană
 Za Európske spoločenstvo
 Za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 För Europeiska gemenskapen
 यूरोपीय समुदाय की ओर से



За правителството на Република Индия
 Por el Gobierno de la República de la India
 Za vládu Indické republiky
 For regeringen for Republikken Indien
 Für die Regierung der Republik Indien
 India Vabariigi valitsuse nimel
 Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας
 For the Government of the Republic of India
 Pour le gouvernement de la République de l'Inde
 Per il governo della Repubblica dell'India
 Indijas Republikas valdības vārdā
 Indijos Respublikos Vyriausybės vardu
 Az Indiai Köztársaság kormánya részéről
 Ghall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja
 Voor de Regering van de Republiek India
 W imieniu Rządu Republiki Indii
 Pelo Governo da República da Índia
 Pentru Guvernul Republicii India
 Za vládu Indické republiky
 Za Vlado Republike Indije
 Intian tasavallan hallituksen puolesta
 För Republiken Indiens regering
 भारत गणराज्य की सरकार की ओर से



ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

- a) Accordi in materia di servizi aerei fra il governo dell'India e gli Stati membri della Comunità europea, nella misura in cui possono essere emendati, modificati o integrati, conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo
- Accordo tra il governo federale dell'Austria e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 26 ottobre 1989,
 - Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 6 aprile 1967,
 - Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica dell'India in materia di servizi aerei fatto a Nuova Delhi il 16 giugno 1992,
 - Accordo fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo dell'India in materia di servizi aerei fatto a Nicosia il 18 dicembre 2000,
 - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica dell'India firmato a Delhi il 16 ottobre 1997,
 - Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 19 dicembre 1995,
 - Accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 18 luglio 1995,
 - Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 16 luglio 1947,
 - Accordo fra il governo della Repubblica federale tedesca e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 31 maggio 1963,
 - Accordo fra il governo della Repubblica popolare ungherese e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 23 febbraio 1966,
 - Accordo sui trasporti aerei fra il governo dell'Irlanda e il governo dell'India firmato a Nuova Delhi il 20 febbraio 1991,
 - Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Roma il 16 luglio 1959,
 - Accordo fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 20 ottobre 1997,
 - Accordo fra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 20 febbraio 2001,
 - Accordo fra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo della Repubblica dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi l'8 gennaio 2001,
 - Accordo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Malta il 5 ottobre 1998,
 - Accordo fra il governo dei Paesi Bassi e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 24 maggio 1951,
 - Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 25 gennaio 1977,

-
- Accordo fra il governo della Repubblica del Portogallo e il governo della Repubblica dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 6 febbraio 1997,
 - Accordo fra il governo della Repubblica di Romania e il governo dell'India in materia di servizi aerei fatto a Nuova Delhi il 4 dicembre 1993,
 - Accordo fra il governo della Repubblica slovacca e il governo dell'India in materia di servizi aerei di linea firmato a Bratislava il 9 ottobre 1996,
 - Accordo fra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo dell'India in materia di servizi aerei di linea firmato a Nuova Delhi il 16 febbraio 2004,
 - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Spagna e il governo della Repubblica dell'India firmato a Nuova Delhi il 10 aprile 1987,
 - Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 19 dicembre 1995,
 - Accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica dell'India e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord firmato a Nuova Delhi l'8 settembre 2005;
- b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra il governo dell'India e gli Stati membri della Comunità europea, nella misura in cui possano essere emendati, modificati o integrati, che non siano ancora entrati in vigore e non siano ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo
- Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica dell'India siglato ad Atene il 23 ottobre 1997.
-

ALLEGATO II

Elenco degli articoli negli accordi elencati nell'allegato I e di cui agli articoli 2 e 3 del presente accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3 dell'accordo India – Austria,
- Articolo 3, paragrafi da 1 a 5 dell'accordo India – Belgio,
- Articolo III dell'accordo India – Bulgaria,
- Articolo 3 dell'accordo India – Cipro,
- Articolo 3 dell'accordo India – Repubblica ceca,
- Articolo 3 dell'accordo India – Danimarca,
- Articolo 3 dell'accordo India – Finlandia,
- Articolo 2 dell'accordo India – Francia,
- Articolo III dell'accordo India – Germania,
- Articolo 3 dell'accordo India – Grecia,
- Articolo 3 dell'accordo India – Ungheria,
- Articolo 3 dell'accordo India – Irlanda,
- Articolo IV dell'accordo India – Italia,
- Articolo 3 dell'accordo India – Lettonia,
- Articolo 3 dell'accordo India – Lituania,
- Articolo 3 dell'accordo India – Lussemburgo,
- Articolo 3 dell'accordo India – Malta,
- Articolo 2 dell'accordo India – Paesi Bassi,
- Articolo IV dell'accordo India – Polonia,
- Articolo 3 dell'accordo India – Portogallo,
- Articolo 3 dell'accordo India – Romania,
- Articolo 3 dell'accordo India – Slovacchia,
- Articolo 3 dell'accordo India – Slovenia,
- Articolo II dell'accordo India – Spagna,
- Articolo 3 dell'accordo India – Svezia,
- Articolo 4 dell'accordo India – Regno Unito;

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4 dell'accordo India – Austria,
- Articolo 3, paragrafo 6 dell'accordo India – Belgio,

- Articolo IV dell'accordo India – Bulgaria,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Cipro,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Repubblica ceca,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Danimarca,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Finlandia,
 - Articolo 9 dell'accordo India – Francia,
 - Articolo IV dell'accordo India – Germania,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Grecia,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Ungheria,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Irlanda,
 - Articolo IV, paragrafi da 4 a 6 dell'accordo India – Italia,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Lettonia,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Lituania,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Lussemburgo,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Malta,
 - Articolo 8 dell'accordo India – Paesi Bassi,
 - Articolo V dell'accordo India – Polonia,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Portogallo,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Romania,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Slovacchia,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Slovenia,
 - Articolo IV dell'accordo India – Spagna,
 - Articolo 4 dell'accordo India – Svezia,
 - Articolo 5 dell'accordo India – Regno Unito;
- c) Sicurezza:
- L'articolo sulla sicurezza concordato tra l'India e la Danimarca il 30 Novembre 2006,
 - L'articolo sulla sicurezza concordato tra l'India e la Finlandia il 18 Maggio 2006,
 - L'appendice «C» dell'accordo India – Grecia,
 - Articolo XI dell'accordo India – Spagna,
 - L'articolo sulla sicurezza concordato tra l'India e la Svezia il 30 Novembre 2006,
 - Articolo 7 dell'accordo India – Regno Unito.
-

*ALLEGATO III***Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo**

- a) Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - c) Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - d) Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2008

che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/757/CE della Commissione

[notificata con il numero C(2008) 6086]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/798/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per tutelare la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità di adottare a livello comunitario le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) La Commissione europea ha recentemente appreso che in Cina sono stati riscontrati elevati livelli di melamina nel latte per lattanti e in altri prodotti lattieri. La melamina è un prodotto chimico intermedio che trova impiego nella fabbricazione di resine amminiche e della plastica, nonché come monomero e additivo per la plastica. Un tenore elevato di melamina nei prodotti alimentari può determinare effetti molto gravi sulla salute.
- (3) Le importazioni dalla Cina nella Comunità di latte e prodotti lattieri, compreso il latte in polvere, sono vietate. Tuttavia è possibile che siano giunti sui mercati dell'U-

nione europea alcuni prodotti composti (ovvero prodotti contenenti allo stesso tempo un prodotto trasformato di origine animale e un prodotto di origine non animale) contenenti componenti di latte trasformato.

- (4) Sebbene dai dati reali disponibili non risulti che vengano importati prodotti composti destinati all'alimentazione particolare dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, è tuttavia possibile che, in funzione della loro specifica formulazione e in particolare del contenuto di prodotto lattiero, siano stati presentati all'importazione alcuni prodotti composti di questo tipo senza essere sottoposti a controlli di frontiera sistematici in forza della decisione 2007/275/CE della Commissione del 17 aprile 2007 relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE del Consiglio ⁽²⁾. Tenuto conto che tali prodotti rappresentano la principale e in alcuni casi l'unica fonte alimentare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, è opportuno vietare l'importazione nella Comunità di tali prodotti originari della Cina. Gli Stati membri devono garantire la distruzione immediata di eventuali prodotti di questo tipo che dovessero risultare presenti sul mercato.
- (5) Per quanto riguarda altri prodotti composti (come i biscotti e la cioccolata) che costituiscono solo una componente marginale di una dieta variata, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), a seguito di una richiesta della Commissione europea relativa a una valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di melamina nei prodotti composti, ha pubblicato una dichiarazione; in essa conclude che il rischio più elevato sarebbe rappresentato dall'ipotesi di esposizione più sfavorevole riguardante i bambini che facessero un consumo giornaliero elevato di biscotti e cioccolata contenenti la più alta concentrazione di latte in polvere (che varia rispettivamente tra il 16 % e oltre il 20 %), con una contaminazione pari al tenore più elevato riscontrato nel latte in polvere cinese — ipotesi questa nella quale potrebbe essere superata la dose giornaliera ammissibile (DGA) di melamina (0,5 mg/kg di peso corporeo).

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

- (6) Per fronteggiare il rischio per la salute che potrebbe derivare dall'esposizione alla melamina contenuta in questi prodotti composti, gli Stati membri devono, a norma della decisione 2008/757/CE della Commissione ⁽¹⁾, garantire che vengano sottoposti a controlli sistematici prima dell'importazione nella Comunità tutti i prodotti composti contenenti almeno il 15 % di prodotto lattiero originari della Cina e che vengano immediatamente distrutti tutti i prodotti di questo tipo con una concentrazione di melamina superiore a 2,5 mg/kg. La presenza di melamina rilevata negli alimenti e nei mangimi può derivare da varie fonti, quali la migrazione dai materiali a contatto con gli alimenti, l'impiego di antiparassitari, ecc. Alla luce dei dati di occorrenza disponibili, il livello di 2,5 mg/kg è il livello opportuno per distinguere tra il livello di base inevitabile di melamina e l'adulterazione inaccettabile. Questo tenore risponde anche all'esigenza di garantire un ampio margine di sicurezza. Gli Stati membri hanno segnalato particolari difficoltà nello stabilire l'esatto contenuto di latte o di prodotto lattiero dei prodotti composti. Ne consegue che il citato valore del 15 % è in larga misura inadeguato per decidere se una partita debba essere sottoposta a controlli prima dell'importazione. Per snellire e semplificare le procedure dei controlli all'importazione, è pertanto opportuno prevedere l'obbligo dei controlli indipendentemente dal tenore esatto di latte o di prodotto lattiero dei prodotti composti.
- (7) È altresì opportuno che gli Stati membri garantiscano controlli adeguati dei prodotti composti già presenti nella Comunità e all'occorrenza provvedano al loro ritiro. I costi dei controlli all'importazione e delle misure ufficiali adottate in relazione ai prodotti risultati non conformi rispetto al tenore massimo indicato sono da imputare all'operatore del settore alimentare e dei mangimi responsabile dei prodotti in questione.
- (8) È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i risultati sfavorevoli attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e segnalino i risultati favorevoli ogni due settimane, in modo da consentire alla Commissione di poter rivedere tempestivamente l'adeguatezza di questi interventi.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, i riferimenti alla Cina si intendono fatti alla Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU L 259 del 27.9.2008, pag. 10.

Articolo 2

Misure di controllo

1. Gli Stati membri vietano l'importazione nella Comunità dei prodotti composti — originari della Cina o da essa provenienti — contenenti latte o prodotti lattieri, destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ai sensi della direttiva 89/398/CEE del Consiglio ⁽²⁾ concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Gli Stati membri garantiscono inoltre il ritiro immediato e la distruzione di questi prodotti eventualmente presenti sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

2. Gli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su tutte le partite, originarie della Cina o da essa provenienti, di prodotti composti, compresi i mangimi, contenenti prodotti lattieri.

Gli Stati membri possono effettuare controlli casuali prima di importare altri mangimi e alimenti ad alto contenuto proteico originari della Cina.

Tali controlli mirano in particolare a stabilire che l'eventuale tenore di melamina non superi i 2,5 mg/kg di prodotto. Le partite sono trattate in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.

3. I controlli di cui al paragrafo 2, primo comma, sono effettuati presso punti di controllo all'uopo designati dagli Stati membri. Gli Stati membri rendono pubblico l'elenco dei punti di controllo e ne danno comunicazione alla Commissione.

4. Gli Stati membri comunicano i risultati sfavorevoli delle analisi di laboratorio di cui al paragrafo 2 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. Ogni due settimane comunicano alla Commissione i risultati favorevoli

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i prodotti di cui al paragrafo 2 e, se del caso, i prodotti alimentari e i mangimi ad alto contenuto proteico già presenti sul mercato vengano sottoposti a controlli di livello opportuno per accertare il tenore di melamina.

⁽²⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

6. Sono immediatamente distrutti i prodotti nei quali, a seguito dei controlli effettuati a norma dei paragrafi 2 e 5, venga riscontrato un tenore di melamina superiore a 2,5 mg/kg di prodotto.

7. Gli Stati membri provvedono a che i costi sostenuti per attuare il paragrafo 2 siano addebitati agli operatori responsabili dell'importazione e quelli delle misure ufficiali adottate in relazione ai prodotti risultati non conformi alla presente decisione siano addebitati all'operatore del settore alimentare e dei mangimi responsabile del prodotto.

Articolo 3

Notifica preventiva

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente al punto di controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la data e l'ora previste dell'arrivo di ogni partita — originaria della Cina o da essa proveniente — di prodotti composti, compresi i mangimi, contenenti prodotti lattieri.

Articolo 4

Riesame delle misure

Le misure di cui alla presente decisione sono oggetto di un riesame periodico alla luce dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri.

Articolo 5

La decisione 2008/757/CE è abrogata.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.